



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
IT Bachelet - IPSIA Galilei
GRAVINA IN PUGLIA**



Via V. Bachelet s.n., Tel e fax 0803264276

C.F. 91053010723 e-mail bais013002@istruzione.it PEC: bais013002@pec.istruzione.it www.iissgravina.it

Regolamento d'Istituto

aggiornato con

Delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 27.10.2025

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 27.10.2025

PREMESSA

La scuola, come luogo educativo di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l'osservanza di regole che, basandosi sulla normativa vigente, favoriscano una positiva convivenza e un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.

Il presente **Regolamento d'Istituto** recepisce e attua i principi ispiratori dello **Statuto delle studentesse e degli studenti**, emanato con **D.P.R. n. 249 del 24/06/1998**, così come modificato ed integrato dal Regolamento emanato con **D.P.R. n. 235 del 21/11/2007** e con **D.P.R. n. 134 dell'08/08/2025**, nel quadro delle disposizioni normative statali primarie e regolamentari.

Il Regolamento costituisce un riferimento normativo fermo, puntuale e condiviso tra tutte le componenti della scuola e concorre in modo decisivo alla definizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, strumento che rende espliciti i comportamenti che alunni, insegnanti e personale scolastico responsabilmente si impegnano a tenere per realizzare gli obiettivi propri dell'istituzione scolastica come delineati nella normativa vigente e nel **PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)** dell'Istituto.

Le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna e di educare i ragazzi alla cittadinanza attiva.

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio d'Istituto e ha carattere vincolante; nello spirito del Patto Educativo e dell'assunzione di responsabilità che esso comporta, **ogni componente si impegna ad osservarlo ed a farlo osservare.**

TITOLO I

FRUIZIONE DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA

Art. 1

Rispetto di norme generali e interne nei locali della scuola

L'uso dei locali interni ed esterni della scuola deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti interni della scuola, delle delibere del Consiglio d'Istituto, delle disposizioni del Dirigente Scolastico. Dovranno essere scrupolosamente rispettate le norme organizzative poste a tutela della salute, della sicurezza e del buon funzionamento della scuola da parte del personale, degli studenti, dei genitori e degli avventori. Il Dirigente si avvale della collaborazione del personale della scuola per vigilare e ottenere il rispetto delle regole.

Art. 2

Riunione e associazione nei locali della scuola

1. **Tutte le componenti possono riunirsi a scuola** per svolgervi assemblee e altre riunioni inerenti le finalità dell'Istituto, al di fuori dell'orario scolastico, **previa comunicazione al Dirigente scolastico che autorizza la riunione** compatibilmente con le attività scolastiche e l'orario di servizio del personale ausiliario. La richiesta dovrà contenere l'indicazione delle persone che si assumono la responsabilità. Saranno all'uopo messi a disposizione i locali necessari all'attività. **L'occupazione abusiva** dei locali della scuola costituisce violazione delle norme di sicurezza, oltre che reato ai sensi del codice penale.

2. Al fine di realizzare il pieno raggiungimento delle finalità educative ed una reale integrazione della comunità Scolastica con la più ampia comunità sociale e civica, l'Istituto, compatibilmente con le proprie esigenze, mette a disposizione i propri locali e spazi per attività professionali, culturali e ricreative organizzate dagli studenti e dagli operatori scolastici anche attraverso strutture associative e aperte al territorio, previa delibera del Consiglio d'Istituto e autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 3

Affissioni

1. All'interno della scuola vengono individuati **spazi per le affissioni di manifesti e locandine** da parte delle componenti della scuola e di associazioni ed organizzazioni del territorio che vogliano pubblicizzare eventi e manifestazioni culturali. I manifesti devono essere firmati da un maggiorenne e contenere l'indicazione della data. Essi prima dell'affissione devono essere visti dal Dirigente scolastico. Il visto non esclude eventuali responsabilità dei firmatari e delle organizzazioni proponenti.

2. **Non è ammessa l'affissione per propaganda politica e commerciale.** Sono ammesse sponsorizzazioni e accordi di partnership con la scuola.

3. Apposite **bacheche** sono a disposizione di studenti, genitori e personale scolastico per l'esercizio del diritto di opinione nonché, per quest'ultimo, per l'esercizio dei diritti sindacali.

Art. 4

Utilizzo di aule, laboratori, palestre, auditorium, aule speciali

1. Le classi prendono in consegna le **aule** loro assegnate all'inizio dell'anno scolastico impegnandosi ad utilizzarle con il massimo rispetto per strutture e dotazioni secondo la loro destinazione e a riconsegnarle al termine dell'anno nello stato in cui le hanno ricevute.

2. Gli studenti possono accedere a **laboratori, palestre, auditorium, aule speciali** e utilizzare le attrezzature e gli strumenti ivi presenti solamente in presenza di un insegnante e sotto la sua responsabilità.

3. Nei locali indicati nel precedente comma 2 è possibile usare solamente il materiale regolarmente acquistato e inventariato dalla scuola.

4. Tutto ciò che concerne i laboratori e le aule speciali è disciplinato in appositi regolamenti approvati dal Consiglio d'Istituto; per quanto non previsto si applicano le norme del presente Regolamento e la normativa vigente.

5. Il Dirigente scolastico individua i docenti a cui viene affidata la responsabilità di custodire gli strumenti, i sussidi e il materiale dei laboratori, delle palestre e delle aule speciali e di proporne l'acquisto. I responsabili dei laboratori hanno altresì cura del rispetto dei rispettivi regolamenti.

6. Gli studenti non possono entrare in **sala insegnanti** senza essere accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico.

Art. 5

Divieto di fumare

1. Ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 3/2003 e dell'art. 4 del D.L. n. 104/2013, è **tassativamente vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola**, comprese le aree aperte di pertinenza. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche (art. 4, comma 2, D.L. n. 104/2013).

2. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'art.7 della L. n. 584/1975 e successive modificazioni che consistono nel **pagamento di una somma di denaro da euro 27,50 a euro 275**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. I **dipendenti** della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a **procedimento disciplinare**.

4. Gli **studenti** che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, vengono puniti con **sanzioni disciplinari** (vedi allegata tabella delle sanzioni).

5. Il Dirigente Scolastico individua i **responsabili deputati alla vigilanza** sul rispetto del divieto di fumo e all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 6

Rispetto delle strutture e delle dotazioni

1. **Tutti sono tenuti a rispettare l'ambiente scolastico e ad adoperarsi attivamente per la conservazione dei beni della scuola.**

2. È **vietato sottrarre, deturpare e provocare danni** di qualsiasi tipo ed entità a strutture, oggetti, suppellettili, materiale didattico, documenti della scuola.

3. In caso di **sottrazione o danneggiamento di beni della scuola**, i responsabili saranno tenuti al risarcimento. Se il fatto avviene all'interno del gruppo classe per cui la responsabilità è addebitabile ad uno o più studenti, **in caso di non individuazione del/dei responsabile/i sarà tenuta al risarcimento l'intera classe**. Sono fatte salve, in ogni caso, le misure disciplinari previste dal presente regolamento e le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla legge, anche di natura penale.

Art. 7

Uscite di emergenza e dispositivi di sicurezza

È severamente **vietato utilizzare le uscite di sicurezza** se non in caso di emergenza e sostare sulle scale di emergenza. È severamente **vietato manomettere i dispositivi di sicurezza** presenti nell'Istituto.

Art. 8

Situazioni di emergenza

1. In caso di emergenza, il personale della scuola e gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle **procedure di sicurezza** previste nel relativo piano e indicate dagli organi preposti.

2. La scuola si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al personale e agli studenti e ad attuare le simulazioni previste dalla legge.

TITOLO II

VIGILANZA NEI LOCALI DELLA SCUOLA

Art. 9

Vigilanza all'ingresso

Il personale addetto all'ingresso consente l'accesso ai locali della scuola di eventuali avventori solo dopo aver verificato le generalità e le ragioni dell'accesso. Chiunque, estraneo alla scuola, intenda accedere ai locali dell'Istituto deve prima farsi riconoscere dal personale scolastico addetto alla portineria che provvede ad indirizzarlo o accompagnarlo.

Art. 10

Vigilanza sugli studenti

1. La vigilanza sugli studenti durante le **ore di lezione** è affidata ai **docenti**. Il **cambio dell'ora** deve avvenire con la massima tempestività e celerità e attenersi alle disposizioni dettate dal dirigente scolastico con apposita circolare. Il D.S. impartisce altresì le direttive sulla vigilanza degli studenti durante la ricreazione, nel caso ne sia prevista la fruizione.

2. Il **personale ausiliario** è tenuto a vigilare gli studenti durante **l'ingresso e l'uscita da scuola**, nel corso della giornata scolastica durante le **uscite dalle aule e nei cambi di ora**, secondo le disposizioni impartite loro dal dirigente scolastico e le specifiche norme organizzative che li riguardano. Essi controllano che gli studenti non utilizzino le uscite di sicurezza e non sostino sulle scale di emergenza. Se riscontrano comportamenti scorretti e violazioni riferiscono l'accaduto, a seconda della gravità, al docente della classe, al responsabile di plesso o al Dirigente scolastico perché adotti i provvedimenti del caso.

3. I docenti incaricati, coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigilano sul rispetto del divieto di fumo.

4. Tutto il personale scolastico collabora sinergicamente per controllare che gli studenti si comportino in modo corretto rispettando le regole della scuola.

5. L'obbligo di vigilanza del personale scolastico non esclude la **responsabilità personale e diretta di ciascun alunno per il comportamento tenuto a scuola** e non lo esime da qualsivoglia conseguenza prevista dalla legge per le proprie azioni. A tal proposito si sottolinea che la responsabilità penale si acquista fin dal compimento dei 14 anni.

6. L'obbligo di vigilanza del personale scolastico non libera altresì **genitori e tutori dalle responsabilità derivanti dal dovere di educare i figli alla convivenza civile e dalla rappresentanza legale dei figli minorenni.**

TITOLO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI IN RELAZIONE A INGRESSO E USCITA, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE, USCITE DALL'AULA, USO DEI CELLULARI

Art. 11

Orario scolastico

L'orario scolastico è approvato dal Consiglio d'Istituto per ciascun anno scolastico nel rispetto dei criteri indicati dal Collegio Docenti, delle leggi e delle disposizioni ministeriali. Esso viene tempestivamente comunicato agli studenti ed è consultabile dai genitori sul Portale Argo, sul sito internet dell'Istituto e presso la sede scolastica.

Art. 12

Ingresso e uscita da scuola

1. L'**ingresso** degli alunni avviene nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
2. La vigilanza degli studenti all'ingresso e all'uscita dalle aule è di competenza dei collaboratori scolastici.
3. I docenti devono essere presenti in aula almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per accogliere gli alunni.
4. L'**uscita** deve avvenire in modo ordinato dopo il suono della campanella secondo le istruzioni eventualmente impartite dal Dirigente. Durante l'uscita gli studenti devono tenere un comportamento pacato e prudente.
5. La scuola si riserva di stabilire l'ingresso in ore successive alla prima e l'uscita anticipata per ragioni organizzative; in tali casi sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie mediante il registro elettronico.

Art. 13

Ritardi

Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico e devono essere presenti in classe al suono della campana che segna l'inizio delle lezioni. Gli studenti che **arrivano oltre l'orario previsto** per l'inizio delle lezioni sono ammessi all'inizio della seconda ora solo se accompagnati da un genitore. Il docente della seconda ora avrà cura di registrare l'ingresso in ritardo. **I ritardi reiterati senza una giusta e motivata ragione costituiscono infrazione disciplinare.**

Art. 14

Uscite dall'aula

1. È vietato uscire dalle aule durante le lezioni e sostare nei corridoi se non per le ragioni e con le modalità indicate nei successivi commi 2 e 3.
2. È possibile **uscire dall'aula** per recarsi ai servizi igienici e ai distributori automatici non prima dell'inizio della terza ora chiedendo il permesso al docente, che autorizza le uscite una per volta per non più di cinque minuti. **È vietato allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora.**
3. Ove prevista la **ricreazione** con possibilità di allontanarsi dall'aula, il rientro deve essere tempestivo e celere al suono della campana che ne segna il termine. In caso di inosservanza di tale regola o in caso di diffusi comportamenti scorretti durante la pausa, il Dirigente può immediatamente sospendere la fruizione della ricreazione nei confronti di singole classi o dell'intero plesso o Istituto in attesa delle decisioni dei relativi Consigli di classe o del Collegio dei docenti.

Art. 15

Uscite anticipate

1. Le **uscite anticipate** devono essere considerate come un fatto eccezionale; devono essere richieste al Dirigente Scolastico con un anticipo di 3 giorni, salvi i casi imprevedibili ed urgenti, e adeguatamente motivate.
2. Gli **studenti minorenni** possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da un altro soggetto esercente la potestà. I genitori impossibilitati possono, preventivamente e in forma scritta, delegare al prelievo una persona maggiorenne allegando alla delega copia del proprio documento di identità e di quello della persona incaricata.
3. Gli **studenti maggiorenni** possono presentare autonomamente richiesta motivata di uscita anticipata al Dirigente scolastico; quest'ultimo, nel caso ne ravvisi la necessità, specialmente in presenza di richieste ripetute, procede ai normali controlli e informa la famiglia, direttamente o a mezzo dei coordinatori di classe.

Art. 16

Accesso al registro elettronico

1. All'inizio del percorso scolastico ai genitori degli studenti e agli studenti maggiorenni vengono consegnate le credenziali per accedere al Portale Argo – Famiglie, raggiungibile dall'area pubblica del sito della scuola o mediante apposita applicazione scaricabile sul proprio dispositivo.

2. La giustificica delle assenze avviene da parte dei genitori e degli studenti maggiorenni unicamente mediante il registro elettronico.

3. I genitori accedono giornalmente al registro elettronico per prendere visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico, delle assenze, ritardi e delle altre annotazioni personali, avvisi generici, note disciplinari, valutazioni apportate dai docenti.

4. I genitori degli studenti minorenni sono tenuti a custodire personalmente le credenziali di accesso evitando di delegare ai propri figli la gestione del registro elettronico.

Art. 17

Assenze

1. Lo studente è tenuto a frequentare assiduamente le lezioni. La scuola vigila sull'assolvimento dell'obbligo scolastico ed è tenuta a informare il Sindaco, nei termini e modi stabiliti dall'art. 12 della Legge n. 159/2023, in caso di assenza per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi, senza giustificati motivi. Gli esercenti la responsabilità genitoriale rispondono anche penalmente della violazione dell'obbligo di istruzione. In ogni caso, la **frequenza irregolare**, salvi i casi in cui dipenda da comprovate ragioni personali o familiari, costituisce violazione dei doveri dello studente ed è sanzionata nella valutazione della condotta. L'**assiduità della frequenza scolastica** concorre positivamente alla valutazione della condotta e, in sede di scrutinio finale, all'attribuzione del "credito scolastico" degli studenti. Un **numero di assenze superiore a 20** non giustificati da motivi specifici nel corso dell'anno scolastico non consente l'accesso al punteggio più alto della banda di oscillazione nell'attribuzione del credito scolastico di cui all'art.15 del D.L. n. 16/2017 e all'art.11 dell'O.M. n. 45/2023.

2. La frequenza di almeno tre quarti dell'orario curricolare obbligatorio è indispensabile per la **validità dell'anno scolastico** (D.P.R. n. 135/2025). L'orario annuale personalizzato è determinato dall'orario curricolare obbligatorio, vale a dire dal monte ore settimanale moltiplicato per 33 settimane; perciò, per curricoli di 32 ore il livello minimo di presenza perché l'anno scolastico sia valido è di 792 ore. In caso di mancato raggiungimento di tale livello lo studente non sarà scrutinato e, se si tratta di alunno in obbligo scolastico, l'anno non sarà valido ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico. Il Collegio docenti prevede, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti; l'indicazione di tali deroghe è reperibile nel P.T.O.F. consultabile sul sito on line della scuola o presso le sedi scolastiche.

3. Non sono ammesse **assenze collettive** decise in modo autonomo e arbitrario dagli studenti; esse costituiscono gravi infrazioni disciplinari e comportano l'adozione di sanzioni disciplinari. La **terza assenza collettiva** di classe, inoltre, è sanzionata con l'esclusione degli studenti dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e alle attività extra-curricolari individuali.

Art. 18

Giustificazione delle assenze

1. Tutte le **assenze** devono essere giustificate mediante il registro elettronico dai genitori degli studenti minorenni. I genitori hanno il dovere di ritirare e custodire personalmente le credenziali di accesso e controllare giornalmente le assenze, i ritardi e le altre annotazioni. Le **assenze** per motivi di salute vanno giustificate con certificazione medica nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Gli **alunni maggiorenni** possono giustificare autonomamente; la Dirigenza si riserva di procedere ad eventuali controlli e comunicazioni alle famiglie.

3. Le giustificazioni sono **ordinariamente richieste dai docenti in orario alla prima ora**, i quali le registrano e, nel caso di mancata giustificazione, sollecitano gli studenti a provvedere il giorno successivo. Il sabato il docente della prima ora chiude il saldo delle assenze / giustificiche e annota sul RE gli studenti che devono assolutamente giustificare il lunedì, al rientro. L'alunno che si assenta il sabato può giustificare al rientro o al più tardi il giorno successivo a quello del rientro.

4. Il **Coordinatore di classe** effettua un controllo regolare delle giustifiche ogni quindici giorni e convoca le famiglie degli studenti che si assentano frequentemente. Ritardi e irregolarità nella giustificazione delle assenze pesano negativamente sulla valutazione della condotta.

5. Le **assenze collettive arbitrarie** sono giustificate personalmente dal genitore a scuola. La mancata giustificazione di metà classe più uno equivale a un'ulteriore assenza 'virtuale'.

Art. 19

Uso dei cellulari e altri dispositivi

1. Al fine di tutelare la salute e il benessere degli studenti e le loro prestazioni scolastiche, non è consentito l'uso dei cellulari durante tutto l'orario scolastico in tutti gli ambienti della scuola. Gli studenti hanno l'obbligo di depositare i cellulari rigorosamente spenti all'inizio delle lezioni nell'apposito contenitore predisposto in ciascuna aula e potranno riprenderlo al termine delle lezioni; il rifiuto di riporre il cellulare nell'apposito contenitore e/o il suo utilizzo in orario scolastico comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari.

2. È consentito l'uso strettamente personale dello smartphone o di altro dispositivo elettronico (proprio o della scuola) esclusivamente agli studenti con disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento e per altre motivate necessità personali, per le ragioni, entro i limiti e nelle modalità previste rispettivamente dal PEI e dal PDP. È altresì consentito l'uso dei suindicati dispositivi nel caso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi dedicati all'informatica e telecomunicazioni.

3. Resta confermato esclusivamente per finalità didattiche l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e apprendimento, come pc, tablet, lavagna elettronica, Smart TV, nei limiti e modalità consentiti dalla scuola e dai consigli di classe, con l'autorizzazione del docente in orario. In caso di utilizzo non didattico o comunque inappropriato del dispositivo saranno applicate sanzioni disciplinari.

4. La scuola si impegna a programmare e svolgere azioni finalizzate ad educare all'uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali, della rete e dei social media, dell'intelligenza artificiale, specialmente all'interno dei percorsi di educazione civica.

5. È vietato riprendere, registrare e pubblicare foto e video negli ambienti dell'Istituto e all'esterno della scuola, nel corso delle attività scolastiche, ad eccezione delle riprese consentite per finalità didattiche e di orientamento, previa autorizzazione del docente responsabile presente. Se le riprese hanno ad oggetto persone riconoscibili si applicano le norme di legge poste a tutela dell'immagine e della privacy.

6. **La scuola non è responsabile in caso di smarrimento, danneggiamento, furto** di cellulari e di altri dispositivi elettronici condotti a scuola; nel caso venga individuato il responsabile, saranno applicate le opportune sanzioni disciplinari e presi gli altri provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 20

Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una **formazione culturale e professionale qualificata**, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e la pluralità delle idee. La scuola persegue la **continuità** dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso l'orientamento e una adeguata informazione. Agli studenti deve essere data la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. Gli **studenti stranieri** hanno diritto al **rispetto della vita culturale e religiosa** della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

3. Gli studenti hanno diritto al rispetto della dignità e dell'integrità fisica e psichica e ad essere tutelati dal bullismo e dalla prepotenza nella scuola che si impegna ad esercitare un controllo attento e costante e ad adottare tutte le misure preventive e repressive previste dalla legge al fine di contrastare i fenomeni del bullismo e del

cyberbullismo (L. n. 71/2017 e L. n. 70/2024). I ragazzi che versano in condizioni di difficoltà e di disagio di qualsivoglia natura trovano a scuola una **comunità rispettosa, accogliente e solidale**. La scuola si impegna a fornire loro **assistenza, supporto psicologico e possibilità di recupero** nei limiti delle risorse disponibili.

4. Gli studenti hanno diritto ad **un ambiente sicuro, salubre e confortevole, accessibile a tutti**. Inoltre, hanno diritto alla disponibilità di **un'adeguata strumentazione tecnica e tecnologica**.

5. Gli studenti hanno il diritto a veder tutelata la **riservatezza**.

6. Lo studente ha diritto di essere costantemente **informato sulle decisioni e sulle norme** che regolano la vita della scuola.

7. Lo studente ha diritto alla **partecipazione attiva e responsabile** alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti attivano costantemente con gli studenti un **dialogo costruttivo** e, con le modalità previste dal presente regolamento e dalle norme sugli organi collegiali, li coinvolgono nelle scelte e nell'attuazione della programmazione dell'offerta formativa, nell'organizzazione della scuola, in materia di libri, materiale didattico, uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una **consultazione**.

8. Lo studente ha diritto ad una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

9. La scuola si impegna a realizzare un'**offerta formativa** utile e stimolante nei limiti delle proprie risorse. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento esercitando autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

10. La scuola garantisce l'**esercizio del diritto di assemblea, di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero degli studenti** anche attraverso la diffusione di scritti e le affissioni.

11. È favorita la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. La scuola promuove i **contatti degli studenti con le realtà associative, culturali, produttive** virtuose del territorio.

Art. 21

Doveri degli studenti

1. I diritti, compresi quelli indicati nel precedente art. 20, vanno esercitati con **correttezza, coerenza e responsabilità** ricordando che ai diritti corrispondono altrettanti doveri a carico di tutti, compreso ciascuno studente, secondo il basilare **criterio della reciprocità**.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, un **comportamento rispettoso e corretto** secondo i parametri della legalità, delle regole della scuola e della buona educazione. Essi devono riconoscere e rispettare le diversità personali e culturali.

3. Gli studenti devono rispettare i **beni dei compagni** e delle altre persone. In caso di **danneggiamento o sottrazione** i colpevoli sono puniti con apposite sanzioni disciplinari, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali e fermo restando il divieto di portare a scuola oggetti di valore e/o estranei all'attività didattica di cui al successivo comma 8.

4. **Gli studenti, né singolarmente né in gruppo possono adottare comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone o che siano lesivi della dignità e dell'integrità psichica e fisica di qualunque persona. Tali comportamenti costituiscono gravi infrazioni disciplinari oltre che illeciti punibili civilmente e penalmente.**

5. Gli studenti sono tenuti a **frequentare regolarmente** i corsi e ad **assolvere assiduamente agli impegni di studio**.

6. Gli studenti sono tenuti a **munirsi del corredo scolastico necessario** e ad **utilizzarlo** a scuola durante le attività didattiche.

7. Gli studenti non possono adottare **comportamenti che disturbano o intralciano** il regolare svolgimento delle lezioni.

8. Gli studenti **non possono usare né portare a scuola oggetti e materiali di estranei all'attività didattica** in quanto essi possono creare distrazione e disturbare la concentrazione; a maggior ragione non si possono usare né portare oggetti e materiali di valore o anche solo potenzialmente pericolosi non richiesti per il lavoro scolastico. La scuola declina ogni responsabilità per il caso di furto, smarrimento, danneggiamento di tali cose. Nel caso venga individuato il responsabile, verranno applicate le opportune sanzioni disciplinari e presi gli altri provvedimenti previsti dalla legge. Per quanto concerne in modo specifico i **cellulari** e gli altri dispositivi elettronici, si richiama l'art. 19 che precede.

9. Gli studenti sono tenuti ad **osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza** dettate dalla legge, dal presente regolamento e dalle disposizioni del Consiglio di Istituto e della dirigenza.

10. Gli studenti condividono la responsabilità di **rispettare e rendere accogliente l'ambiente scolastico** e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Essi sono tenuti a **utilizzare correttamente gli ambienti, le strutture, i macchinari e i sussidi didattici** e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

11. I casi di **sottrazione o danneggiamento di beni della scuola** sono disciplinati dal precedente articolo 6.

12. Gli studenti sono tenuti a curare l'**igiene** e il decoro personale e ad indossare un **abbigliamento** sobrio e consono all'ambiente scolastico. Non è consentito consumare cibo e bevande in classe al di fuori del tempo previsto per la ricreazione.

13. Gli studenti devono adottare un eloquio consono all'ambiente e non possono usare un **linguaggio** scurrile, sgarbato, offensivo, irrispettoso.

14. Agli studenti è **vietato fumare** in tutti i locali della scuola e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto. Per la disciplina del divieto di fumo si rinvia all'articolo 5.

15. **Agli studenti è assolutamente vietato condurre a scuola e/o far uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope di qualsiasi tipo.** L'uso di alcool e droghe, alterando lo stato di percezione, di coscienza, di vigilanza, di reazione e inficiando la possibilità di un normale e naturale rapporto degli adolescenti con la realtà, i compiti, le responsabilità e con le persone che li circondano, che si tratti di compagni o di educatori, è assolutamente incompatibile con le finalità educative e formative della scuola e con le attività che in essa si svolgono e pertanto non può essere in alcun modo tollerato. Esso, inoltre, costituisce un serio pericolo per la salute ed espone i ragazzi al rischio di dipendenza e di assuefazione, per cui la scuola ha il diritto/dovere di preservare la comunità degli studenti dalla diffusione di tale pratica insana imponendo un rigido e tassativo divieto. **L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediata applicazione da parte della scuola di severe sanzioni disciplinari, fatte salve le sanzioni penali e amministrative eventualmente stabilite dalla legge.**

16. Gli studenti devono osservare tutte le regole di comportamento e i doveri previsti dal regolamento sia a scuola che nelle **attività extracurricolari** che si svolgono al di fuori dell'ambiente scolastico, per quanto applicabili.

17. Gli studenti sono tenuti a **conoscere ed osservare scrupolosamente il Regolamento d'Istituto.**

18. I rappresentanti degli studenti devono comportarsi responsabilmente, nel rispetto dei doveri inerenti il proprio ruolo, così come previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007) e delle norme del presente Regolamento, che sono tenuti a conoscere e osservare. Nel caso in cui un rappresentante non adempia ai propri doveri e violi gravemente le norme del Regolamento, la classe può invitarlo a dimettersi mediante un voto di sfiducia approvato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

TITOLO V

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Art. 22

Doveri dei genitori

1. Con le parole "famiglia" o "genitori", se non è diversamente specificato, si intende far riferimento, anche disgiuntamente, ai genitori esercenti la potestà o ad altro/i soggetto/i che esercitino la tutela sul minore; la scuola può fare riferimento ad altri soggetti su delega congiunta dei genitori esercenti la potestà o sulla base di provvedimenti dell'autorità giudiziaria portati a conoscenza dell'Istituzione scolastica.

2. I genitori si preoccupano di richiedere in segreteria la password di accesso al registro elettronico e di custodirla evitando di delegare ai figli minorenni lo svolgimento delle attività di controllo mediante il Portale Argo, che costituiscono precipue incombenze degli adulti esercenti la responsabilità genitoriale. Essi hanno il diritto/dovere di **consultare giornalmente il registro elettronico** per conoscere l'andamento scolastico del proprio figlio, controllare le assenze e le eventuali annotazioni disciplinari, informarsi su comunicazioni e avvisi generali rivolti alle famiglie e agli studenti, giustificare le assenze, ecc.

3. I genitori non possono essere **ricevuti in colloquio** dai docenti durante le ore di lezione, ma solo nell'ora di ricevimento predisposta nell'orario scolastico o negli incontri scuola-famiglia. Essi, tuttavia, troveranno la massima disponibilità a riceverli da parte del personale scolastico, in particolare del Dirigente, dei suoi

collaboratori e dei coordinatori di classe allo scopo di prevenire e risolvere situazioni problematiche, rimediare ad episodi incresciosi, stabilire strategie comuni in casi particolari e per ogni altra necessità legata all'andamento relazionale e didattico – disciplinare degli studenti.

4. I genitori sono tenuti a **informarsi riguardo le regole della scuola**, a **partecipare alle attività degli organi collegiali**, a **presentarsi con sollecitudine** nel caso vengano chiamati a scuola per comunicazioni. Essi **collaborano attivamente con la scuola** affinché i propri figli osservino le regole scolastiche e adempiano ai propri doveri di studenti e si impegnano a rispettare essi stessi le regole della scuola.

5. I genitori collaborano attivamente con la scuola al fine del conseguimento degli obiettivi educativi e didattici inerenti **all'educazione civica** che richiedono lo sviluppo di abilità e attitudini da promuovere anche nei contesti di vita extrascolastica.

6. I genitori si impegnano a sottoscrivere il **Patto Educativo di corresponsabilità** (vedi successivo articolo 23) elaborato dalla scuola con la partecipazione di tutte le sue componenti, a rispettarlo e a promuoverne l'osservanza da parte dei propri figli.

Art. 23

Impegni della scuola e doveri del personale scolastico

1. La scuola si impegna a **garantire e rendere effettivi i diritti degli studenti** di cui al precedente articolo 20. Al fine di combattere efficacemente il bullismo e il cyberbullismo, la scuola individua un referente di Istituto e costituisce un **team antibullismo** con il compito di coordinare gli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei suddetti fenomeni, anche avvalendosi di esperti, enti e associazioni esterne (L. n. 71/2017 e L. n. 70/2024). Allo stesso modo si impegna a programmare iniziative per la prevenzione di abusi e dipendenze (D.P.R. n. 309/90), disturbi alimentari, comportamenti pericolosi nella circolazione stradale e, in generale, promuovere l'educazione al benessere personale e all'esercizio della cittadinanza attiva e solidale.

2. Essa deve tenere **rapporti proficui e costanti con le famiglie** per creare coerenza, omogeneità e sinergia nell'educazione e formazione dei ragazzi.

3. La scuola si impegna a predisporre, con la collaborazione di tutte le sue componenti, il **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'** nel quale vengono esplicitate le regole, i diritti, i doveri, gli impegni che le varie componenti assumono reciprocamente per creare un ambiente sereno e positivo attraverso una sinergia virtuosa tra tutti i soggetti della scuola. Il Patto di corresponsabilità è **pubblicato sul sito della scuola e sulla piattaforma Argo** perché possa essere visionato dalle famiglie. L'accettazione del Patto Educativo da parte di genitori e studenti è contestuale al perfezionamento dell'atto della prima iscrizione all'Istituto. In caso di rinnovo del Regolamento e, conseguentemente, del Patto Educativo di Corresponsabilità, i genitori saranno informati perché possano esprimere la loro accettazione, anche a mezzo presa visione sul registro elettronico.

4. Allo scopo di tenere costantemente informate le famiglie sull'andamento scolastico degli studenti, i docenti aggiornano quotidianamente il **registro elettronico**, con espressa indicazione degli argomenti trattati, le attività svolte, le valutazioni delle prove eventualmente effettuate e le annotazioni disciplinari.

5. Ogni **variazione d'orario** per scioperi del personale scolastico, assemblee sindacali, assemblee degli studenti, visite guidate ed altre necessità organizzative, vengono portate a conoscenza dei genitori mediante avvisi sul Portale Argo.

6. La scuola si impegna ad **informare costantemente le famiglie circa riunioni, incontri, bandi** e altre notizie che le riguardano attraverso la pubblicazione sul portale Argo e sul sito della scuola.

7. Ai fini della **trasparenza** e dell'esercizio del **diritto di accesso** ai documenti scolastici valgono le norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 24

Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno principalmente una **funzione** educativa; essi tendono a promuovere negli studenti il senso di responsabilità ma anche a ripristinare situazioni di legalità e di correttezza all'interno della

collettività, a riparare i danni causati dai comportamenti illegittimi, a prevenire e reprimere le situazioni di pericolo e le violazioni dei diritti delle persone.

2. L'inosservanza da parte degli studenti dei doveri stabiliti dal presente regolamento comporta l'adozione delle seguenti **misure e sanzioni disciplinari che possono essere adottate anche congiuntamente**:

- A. Annotazione didattico – educativa sul RE
- B. Nota disciplinare sul RE
- C. Comunicazione telefonica alla famiglia
- D. Convocazione dei genitori
- E. Ingresso con accompagnamento da parte di un genitore
- F. Deferimento al Dirigente Scolastico (o Vicario)
- G. Richiamo verbale
- H. Ammonizione scritta
- I. Ritiro del dispositivo elettronico o altro oggetto non ammesso
- J. Riparazione del danno (restituzione, riduzione in pristino, risarcimento, ecc.)
- K. Mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione
- L. Allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a due giorni
- M. Allontanamento dalle lezioni da tre a 15 giorni
- N. Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni
- O. Sospensione fino al termine delle lezioni
- P. Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

3. La **TABELLA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI E DELLE SANZIONI (allegato 1)**, che costituisce parte integrante del presente regolamento, indica in modo analitico le misure previste per ciascun tipo di violazione e gli organi competenti a comminarle.

4. **Le sanzioni sono commisurate alla gravità delle infrazioni, anche in relazione alle conseguenze che ne derivano e/o alla loro reiterazione.** Qualora il fatto possa qualificarsi come reato, il Dirigente scolastico presenterà **denuncia all'Autorità competente**. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari deve seguire per quanto possibile il **criterio della gradualità**, stante la precipua finalità educativa delle misure disciplinari e deve **rispettare le procedure** previste dal presente regolamento. Essa deve essere sempre motivata nella stessa forma prevista per l'irrogazione.

5. Agli studenti deve essere sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni nei modi stabiliti dalle procedure di cui al successivo articolo 26.

6. Non può essere adottato alcun **provvedimento che comporti l'allontanamento dalle lezioni** senza una riunione e decisione collegiale dell'organo competente (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto). Fa eccezione il caso di recidiva della stessa infrazione per la quale sia già stata comminata una sanzione da parte dell'organo collegiale, se il consiglio abbia espressamente autorizzato tale possibilità. In tal caso il Dirigente scolastico, verificata la sussistenza dei presupposti, dispone il provvedimento per conto del consiglio comunicandolo ai genitori i quali, in ogni caso, possono presentare le ragioni in difesa del proprio figlio e/o chiedere la sospensione del provvedimento e la riunione dell'organo collegiale.

7. Gli organi collegiali competenti a comminare le sanzioni disciplinari vengono convocati in via straordinaria secondo le regole generali stabilite dalla legge e dalle disposizioni ministeriali vigenti.

8. **I provvedimenti disciplinari non costituiscono dati sensibili coperti dalla privacy**; essi devono essere menzionati nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente nei passaggi e nei trasferimenti ad altre scuole. Nel caso in cui un procedimento disciplinare sia pendente o non sia stata eseguita in tutto o in parte la sanzione, sarà concesso il *nulla osta* al trasferimento previo accordo con il Dirigente scolastico della scuola di destinazione che assicuri il completamento della procedura e/o l'effettiva esecuzione della sanzione.

Art. 25

Provvedimenti di allontanamento degli studenti dalle lezioni o dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni più gravi, che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, hanno lo scopo di ripristinare la cultura del rispetto, affermare il principio di responsabilità, restituire autorevolezza alla scuola e serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, tutelare il diritto al benessere e allo studio degli studenti, la dignità e l'integrità psico-fisica delle persone, la sicurezza. Al tempo stesso,

perseguono una spiccata funzione educativa da realizzare mediante il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento e di cittadinanza e solidale.

2. In caso di infrazioni disciplinari lievi ma reiterate, che denotano mancanza di rispetto verso il personale scolastico e i compagni e/o minano la serenità del contesto lavorativo e d'apprendimento, il Consiglio di Classe delibera l'allontanamento dalle lezioni fino a due giorni e la partecipazione dello studente ad attività di approfondimento e riflessione sui comportamenti tenuti, le loro conseguenze, le ragioni della sanzione, da svolgersi presso l'istituzione scolastica.

3. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari il Consiglio di Classe delibera l'allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni e la partecipazione dello studente ad attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti del territorio accreditati e convenzionati con la scuola. Lo studente sarà affidato alla vigilanza della struttura ospitante che comunicherà alla scuola eventuali assenze. La scuola in questo periodo mantiene il rapporto con lo studente e i genitori allo scopo di preparare il rientro nel gruppo classe. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza viene considerato ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Al rientro, lo studente svolgerà una relazione sull'esperienza nelle modalità definite dallo stesso consiglio di classe. Le ore di attività di cittadinanza previste dal presente comma sono computate nel monte ore richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

4. L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è disposta dal Consiglio d'Istituto, in via eccezionale e in deroga al periodo massimo di 15 giorni normalmente previsto, in presenza di gravi e reiterate infrazioni disciplinari per le quali sia già stato disposto l'allontanamento di cui al comma 3, di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o di altri studenti o per fatti corrispondenti a reati contro la dignità e il rispetto della persona umana o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone. In tali casi la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un periodo di recupero educativo mirato all'inclusione e alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.

5. In via del tutto eccezionale, il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico ove ricorrano situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi più gravi l'allontanamento può essere accompagnato dall'esclusione dallo scrutinio o la non ammissione agli esami di Stato.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo in ordine ai presupposti per l'adozione e le modalità di attuazione dei provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dal PTOF.

Art. 26

Procedure

Nell'applicazione delle sanzioni devono essere rispettate le procedure previste nella **TABELLA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE RELATIVE PROCEDURE** che costituisce parte integrante del presente regolamento (**allegato 2**).

Art. 27

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento risponde alle finalità di accertare il livello di apprendimento dei valori della cittadinanza e della convivenza civile, di verificare la capacità di rispettare le regole che disciplinano la vita della scuola, di diffondere la consapevolezza dello status di studente all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e reciprocamente con il rispetto dei propri doveri.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva della dignità, dei diritti e dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

3. Ai fini della valutazione, il Consiglio di classe considera l'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente in tutte le attività e i contesti didattico – educativi e, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico tenendo conto delle infrazioni disciplinari e, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Considerata la valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene anche in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati nel corso dell'anno.

4. Il voto in condotta, attribuito collegialmente dal Consiglio di classe, concorre al pari dei voti di profitto alla valutazione complessiva dello studente e alla determinazione della media anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti, compreso il voto sul comportamento, riportata nello scrutinio finale, può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a 9/10.

5. L'osservanza delle regole di comportamento e dei doveri previsti dal regolamento scolastico è considerato un indicatore decisivo ai fini dell'attribuzione del voto in condotta per cui la loro violazione viene sanzionata a partire dal 7 in condotta per le infrazioni meno gravi, passando per il 6 in condotta per violazioni serie e/o ripetute fino al 5 per comportamenti illeciti o anche mancanze disciplinari gravi e reiterate.

6. A partire dal 7 in condotta lo studente viene sanzionato con la mancata partecipazione ai viaggi di istruzione.

7. Il voto in condotta inferiore a 6/10 nella valutazione periodica comporta la partecipazione ad attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

8. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico una sanzione disciplinare per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal presente regolamento, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato. Il voto in condotta inferiore a 6/10 nello scrutinio finale determina per sé stesso la non ammissione al successivo anno scolastico e all'esame di Stato. L'attribuzione di una votazione insufficiente vale a dire al di sotto di 6/10 in sede di scrutinio finale presuppone che, successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare, lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

9. Il voto di condotta pari a 6/10 in sede di valutazione finale comporta la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva. Il consiglio di classe assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito, da presentare e discutere prima del successivo anno scolastico. La mancata presentazione prima dello scrutinio finale o l'esito non positivo comportano la non ammissione all'anno scolastico successivo. Lo studente con giudizio sospeso può essere avviato a partecipare a percorsi di approfondimento o di cittadinanza solidale, analogamente a quanto previsto dall'articolo 25, commi 2 e 3.

10. Nella valutazione della condotta il Consiglio di classe si attiene agli indicatori contenuti nella **GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA** che costituisce parte integrante del presente regolamento (**allegato 3**).

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto stabilito dalla Legge n. 150/2024 e dal D.P.R. n. 135/2025.

Art. 28

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammessa impugnazione con **ricorso all'Organo di Garanzia** entro 15 giorni dalla comunicazione. Il ricorso va indirizzato al Dirigente scolastico.

2. L'Organo di garanzia è **convocato** dal Dirigente scolastico e decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso. In mancanza di decisione entro tale termine la sanzione dovrà ritenersi confermata.

3. Esso è **composto** dal Dirigente, da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto su parere del Collegio dei Docenti, da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Sono previsti due membri suppletivi per ogni componente, i quali subentrano in caso di cessazione dall'incarico o di rinuncia dei membri effettivi.

4. Il soggetto che ha irrogato la sanzione, lo studente sanzionato o il suo genitore che facciano parte dell'Organo di Garanzia hanno il dovere di allontanarsi al momento della decisione astenendosi dalla stessa.

5. L'organo delibera se è presente la maggioranza dei suoi membri a maggioranza dei presenti; ci si può astenere solo per le ragioni di incompatibilità previste dal comma precedente e le astensioni non si considerano nel calcolo della maggioranza. Se a causa delle astensioni non si riesce a raggiungere il quorum deliberativo, il Dirigente scolastico provvede alla convocazione dei supplenti con precedenza dei maggiormente suffragati al momento dell'elezione.

6. L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chi abbia interesse, decide anche sui conflitti che dovessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento.

7. Contro le violazioni del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, anche quelle eventualmente contenute nel presente regolamento, è ammesso ricorso al direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva.

TITOLO VII

ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SVOLTE ALL'ESTERNO

Art. 29

Lezioni e attività fuori dagli ambienti scolastici, visite guidate e viaggi d'istruzione

1. Le norme del presente regolamento valgono anche per le attività che si svolgono al di fuori del contesto scolastico per quanto applicabili.

2. **La partecipazione della classe a viaggi di istruzione** è subordinata a due condizioni: valutazione media della classe non inferiore a 6/10 nello scrutinio del primo trimestre o pagellino; adesione di almeno metà più uno della classe e voto di condotta pari o superiore a 8 per almeno i tre quarti della classe.

3. **La partecipazione a attività extra-curricolari individuali** (es. campi scuola sci, progetti 'Comenius', progetto Lettura, progetto Teatro, ecc.) è subordinata a una media non inferiore a 6/10 nello scrutinio del primo trimestre, alla frequenza regolare e a una condotta disciplinata (**voto in condotta > 8**).

4. Una valutazione della condotta pari o inferiore a 7 (art. 27, c.6) così come la sospensione dalle lezioni per più di due giorni precludono la partecipazione ai viaggi di istruzione, salve deroghe proposte dal consiglio di classe per motivi particolari.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento dei viaggi di istruzione.

TITOLO VIII

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30

Organi collegiali

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Essi, ad eccezione del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni interne che sono costituiti dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione dei rappresentanti di genitori e studenti, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. La costituzione, le prerogative, le competenze e il funzionamento di tali organi di partecipazione democratica sono disciplinati da norme statali, specificamente dal D.P.R. n. 297/94, dalle disposizioni ministeriali attuative e dai regolamenti interni.

Art. 31

Assemblee studentesche e comitati di genitori e studenti

Le assemblee studentesche e i comitati servono a garantire la partecipazione di studenti e genitori alla vita della scuola. Essi sono previsti e regolati dalle norme del D.P.R. n. 297/94 e da disposizioni interne della scuola.

Art. 32

Manifestazione del pensiero

1. A tutte le componenti della scuola è garantita la **libertà di manifestazione del pensiero** all'interno dell'Istituto attraverso la diffusione verbale e scritta che non risulti offensiva della dignità, della reputazione, della riservatezza di persone e gruppi e che non costituisca incitamento a commettere reati.

2. Gli scritti (comunicati, giornali, volantini, ecc.) debitamente firmati, possono essere affissi negli spazi appositamente predisposti nei locali della scuola e/o distribuiti nell'Istituto previa visione da parte del Dirigente scolastico, il quale può bloccarne la diffusione o richiedere modifiche solo se siano ravvisabili gli estremi delle violazioni previste dal precedente comma 1.

3. Non è ammessa la propaganda politica e commerciale.

TITOLO IX

DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA

Art. 33

Il documento **“Circolare/Comunicazione”** è redatto in formato elettronico ed è consultabile dagli insegnanti nell'apposito nella cartella 'Comunicazioni' della Bacheca Docenti sul 'Portale Argo'. Gli **Avvisi** indirizzati agli studenti sono consultabili dalle famiglie nell'apposita sezione del Portale Argo – Famiglie a cui si accede con le credenziali personali dall'area pubblica del sito della scuola o scaricando l'applicazione sui propri dispositivi. Allo scopo di garantire la massima trasparenza e rendere agevole la conoscenza e la fruizione dei propri servizi, la scuola si impegna a diffondere documenti, bandi, avvisi pubblici e tutte le altre informazioni utili ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie, alla cittadinanza, nel rispetto della normativa di tutela della privacy.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti normative in quanto vigenti:

- D.P.R. n. 134/2025 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- D.P.R. n. 135/2025 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
- L. n. 150/2024 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
- L. n. 70/2024 – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- L. n. 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
- O.M. n. 67 del 31 marzo 2025 – Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

- D.L. n. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti – come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007.
- Legge n. 92/2019 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
- D.L. n. 104/2013 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
- D.P.R. 08/03/1999, n° 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
- D.P.R. n. 309/90 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico e successive modifiche e integrazioni.
- Ogni altra fonte normativa vigente e applicabile.

Art. 35

Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente regolamento d'istituto, **entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.**

Regolamento d'Istituto - ALLEGATO 1

TABELLA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI, DELLE MISURE E DELLE SANZIONI (Articolo 24 del Regolamento)

MANCANZA DISCIPLINARE	NORME VIOLATE	INTERVENTI E SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANI COMPETENTI
		<i>Vedi note esplicative 1, 2 e 3 in calce alla presente tabella</i>	
1. Assenze frequenti, assenze prolungate, numero eccessivo di assenze non seriamente motivate e documentate	Articolo 17, c.1	Annotazione sul RE e comunicazione telefonica alla famiglia Convocazione dei genitori Segnalazione ai Servizi sociali (per gli studenti del biennio, nel caso siano presenti i presupposti di legge)	Coordinatore di classe Coordinatore di classe Dirigente scolastico
2. Partecipazione ad assenze collettive arbitrarie	Articolo 17, c.3	Nota disciplinare, rimprovero verbale e rientro accompagnati dal genitore che giustifica personalmente l'assenza Esclusione dai viaggi di istruzione (alla terza assenza)	Dirigente o Vicario Consiglio di Classe

3. <u>Ritardi</u>	Articolo 13	Ammissione in classe alla seconda ora se accompagnati da un genitore	Dirigente Scolastico o Vicario
4. <u>Mancata giustificazione delle assenze</u> secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento.	Articolo 18	Annotazione sul RE ed eventuale successiva comunicazione telefonica alla famiglia In caso di persistenza del comportamento, convocazione a scuola dei genitori	Coordinatore di classe Coordinatore di classe
5. Ripetuto, frequente o sistematico <u>mancato assolvimento degli impegni di studio</u> a scuola e a casa	Articolo 21, c.5	Annotazione sul RE ed eventuale successiva comunicazione telefonica alla famiglia In caso di persistenza del comportamento, convocazione a scuola dei genitori	Docenti delle materie coinvolte Coordinatore di classe
6. Mancata conduzione a scuola o mancata utilizzazione del <u>materiale necessario alle attività didattiche.</u> Incuria della propria persona e/o uso di <u>abbigliamento poco decoroso,</u> non adatto all'ambiente scolastico	Articolo 21, c.6 e c.12	Annotazione sul registro di classe ed eventuale successiva comunicazione telefonica alla famiglia In caso persistenza del comportamento, convocazione a scuola dei genitori	Docente o coordinatore di classe Coordinatore di classe
7. Comportamenti che <u>disturbano o intralciano il regolare svolgimento delle lezioni.</u> Uso di un <u>linguaggio scurrile,</u> poco adatto all'ambiente scolastico.	Articoli 21, c.7 e 21, c.13	Richiamo verbale e nota disciplinare In caso di reiterazione, ammonizione scritta In caso di particolare gravità o ulteriore reiterazione, sospensione fino a 6 giorni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
8. <u>Manomissione e/o danneggiamento di documenti,</u> anche in formato elettronico.	Articolo 6, c.2	Nota disciplinare e deferimento al Dirigente Scolastico Ammonizione scritta ed eventuale riparazione del danno In caso di particolare gravità o reiterazione, sospensione fino a 15 giorni	Docente o coordinatore Dirigente scolastico Consiglio di classe.
9. Uso o possesso accertato di <u>oggetti e materiali estranei all'attività didattica anche solo potenzialmente pericolosi</u> per se stessi o per gli altri.	Articolo 21, c.8	Nota disciplinare e deferimento al dirigente scolastico Ritiro dell'oggetto e convocazione dei genitori	Docente Dirigente Scolastico o Vicario

		<p>In caso di reiterazione, ammonizione scritta</p> <p>In caso di particolare gravità o ulteriore reiterazione, sospensione fino a 10 giorni</p>	Consiglio di classe
10. Uso non autorizzato di dispositivi elettronici, di oggetti e materiali estranei all'attività didattica.	<p>Articoli 19, c.3 e 21, c.8</p>	<p>Nota disciplinare e deferimento al dirigente scolastico</p> <p>Ritiro dell'oggetto e convocazione dei genitori e, in caso di reiterazione, anche ammonizione scritta</p> <p>In caso di particolare gravità o ulteriore reiterazione, sospensione fino a 10 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente Scolastico o Vicario</p> <p>Consiglio di classe</p>
10 bis. Utilizzo e/o rifiuto di consegna di <u>cellulari e smartphone</u>	<p>Articoli 19, c.1</p>	<p>Richiamo verbale, nota disciplinare e richiesta di consegna / deposito del dispositivo.</p> <p>In caso di rifiuto di consegna / deposito, anche deferimento al dirigente scolastico</p> <p>Comunicazione immediata ai genitori</p> <p>In caso di reiterazione, convocazione dei genitori e ammonizione scritta</p> <p>In caso di ulteriore reiterazione e/o di rifiuto oppositivo, provocatorio, irrispettoso, sospensione fino a 6 giorni, con obbligo di elaborazione ed esposizione di una riflessione sulle ragioni del provvedimento</p>	<p>Docente /collaboratore scolastico</p> <p>Docente</p> <p>Dirigente o Vicario</p> <p>Dirigente o Vicario</p> <p>Consiglio di classe</p>
11. Contravvenzione al divieto di <u>fumo</u> in tutta l'area della scuola.	<p>Articoli 21, c.14 e 5</p>	<p>Accertamento dell'infrazione e contestazione, deferimento al D.S.</p> <p>Ammonizione scritta</p> <p>Sospensione fino a 6 giorni in caso di recidiva</p>	<p>Responsabile della vigilanza</p> <p>Dirigente scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
12. Uso o possesso accertato di <u>sostanze alcoliche</u> o di <u>sostanze stupefacenti</u>.	<p>Articolo 21, c.15</p>	<p>Nota disciplinare e/o deferimento al D.S</p> <p>Ritiro delle sostanze e convocazione immediata dei</p>	<p>Docente (o collaboratore scolastico)</p> <p>Dirigente scolastico</p>

		genitori Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe
13. <u>Spaccio</u> o possesso accertato di quantità rilevanti di sostanze stupefacenti.	Articolo 21, c.15	Nota disciplinare e/o deferimento al D.S Ritiro delle sostanze, convocazione immediata dei genitori, denuncia all'Autorità Giudiziaria Sospensione superiore a 15 giorni	Docente (o collaboratore scolastico) Dirigente scolastico Consiglio di Istituto
14. Manomissione di <u>dispositivi per la sicurezza</u> , mancata osservanza di <u>disposizioni organizzative e di sicurezza</u> previste dalla legge e/o dal regolamento.	Articoli 21, c.9, 7 e 8	Nota disciplinare e/o deferimento al Dirigente scolastico Ammonizione scritta e riparazione dell'eventuale danno Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente (o collaboratore scolastico) Dirigente scolastico Consiglio di classe
15. <u>Danneggiamento o sottrazione di beni altrui.</u>	Articolo 21, c.3	Nota disciplinare e/o deferimento al dirigente scolastico Ammonizione scritta e riparazione dell'eventuale danno Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente (o collaboratore scolastico) Dirigente scolastico Consiglio di classe
16. <u>Mancanza di rispetto dell'ambiente scolastico</u> , se non costituisce una violazione più grave.	Articolo 21, c.10	Nota disciplinare e/o deferimento al dirigente scolastico Ammonizione scritta e riparazione dell'eventuale danno Sospensione dalle lezioni fino a 6 giorni	Docente (o collaboratore scolastico) Dirigente scolastico Consiglio di classe
17. <u>Danneggiamento</u> di strutture, attrezzature e suppellettili, <u>Sottrazione</u> di beni mobili della scuola.	Articoli 21, c.11 e 6	Nota disciplinare e/o deferimento al D.S. Ammonizione scritta, riparazione dell'eventuale danno, eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni	Docente (o collaboratore scolastico) Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
18. <u>Mancanza di rispetto</u> nei confronti delle persone, se non costituisce una violazione più grave	Articolo 21, c.1 e c.2	Nota disciplinare e deferimento al dirigente scolastico	Docente

		Ammonizione scritta In caso di particolare gravità o reiterazione, sospensione fino a 15 giorni	Dirigente scolastico Consiglio di classe
19. <u>Atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</u>	Articolo 21, c.4	Nota disciplinare e/o deferimento al dirigente scolastico Ammonizione scritta, riparazione dell'eventuale danno, eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni	Docente / Collaboratore scolastico Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
20. <u>Ripresa e diffusione di immagini e video</u> senza il consenso dell'interessato. <u>Diffusione di informazioni private e dati sensibili.</u> <u>Ingiurie, diffamazione e altri atti denigratori e offensivi</u> della dignità e della reputazione delle persone. <u>Minacce, intimidazioni, atti persecutori, stalking.</u> <u>Percosse, lesioni personali, violenza privata e altri atti aggressivi e violenti.</u> <u>Bullismo</u> e Cyberbullismo, esercitati singolarmente o in gruppo.	Articolo 21, c.4	Nota disciplinare e deferimento al D.S. Convocazione immediata dei genitori, ammonizione scritta e comunicazione al Questore (nei casi previsti dalla L. n.71/2017) e/o denuncia all'Autorità Giudiziaria, riparazione del danno Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni Sospensione fino al termine delle lezioni Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di istituto

Note esplicative sull'applicazione delle misure e sanzioni

Nota 1: l'elenco delle sanzioni previsto nella tabella non deve essere considerato tassativo ed esaustivo; considerate le circostanze specifiche, il dirigente scolastico e gli organi collegiali possono stabilire altre misure e comminare altre sanzioni in aggiunta o in sostituzione di esse in conformità al regolamento d'Istituto e alla normativa vigente al momento del verificarsi dei fatti.

Nota 2: se sono previste più sanzioni di diversa gravità per la medesima mancanza disciplinare e non vi sono indicazioni specifiche, le sanzioni devono normalmente essere applicate in modo graduale, a meno che non ci si trovi in presenza di fatti di particolare gravità o di comportamenti reiterati o abituali che rendono necessaria l'imposizione immediata della misura più grave.

Nota 3: Il termine “sospensione” indica l’allontanamento dalle lezioni o l’allontanamento dalla comunità scolastica. Per le modalità di svolgimento delle misure di allontanamento (sospensione) si rinvia a quanto stabilito all’articolo 25 per i casi di allontanamento fino a due giorni, da tre a quindici giorni, per più di quindici giorni.

Regolamento d’Istituto - ALLEGATO 2

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI E DELLE RELATIVE PROCEDURE	
Articolo 26 del Regolamento	
PROVVEDIMENTO	PROCEDURA OPERATIVA
	Azioni successive alla rilevazione e all’ascolto delle motivazioni dell’alunno
Richiamo verbale	Contestazione verbale da parte del docente o del dirigente scolastico della violazione e invito a rispettare i doveri e le norme del regolamento
Comunicazione telefonica alla famiglia	Comunicazione per telefono annotata sul registro elettronico
Convocazione dei genitori	Convocazione a colloquio mediante telefonata annotata sul registro elettronico oppure scritta inviata per e-mail
Ingresso con accompagnamento da parte di un genitore	Ricevimento del genitore che accompagna il figlio e appone la propria firma sull’apposito foglio di rilevazione
Nota disciplinare	Registrazione sul registro elettronico con descrizione della mancanza per cui viene comminata la nota
Deferimento al Dirigente scolastico	Invio al dirigente scolastico per l’adozione dei provvedimenti del caso di sua competenza e/o la convocazione del consiglio di classe o d’istituto
Ammonizione scritta del Dirigente scolastico	Ammonizione scritta annotata sul registro elettronico e convocazione dei genitori per conferma di presa conoscenza
Riparazione del danno	Accertamento della responsabilità, descrizione e quantificazione del danno, definizione di modalità (restituzione, riduzione in pristino, risarcimento in danaro) ed entità della riparazione, convocazione dei genitori, richiesta di provvedere alla riparazione
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe, avviso ai genitori con esposizione delle ragioni della convocazione, acquisizione di eventuali memorie scritte, riunione del Consiglio e discussione in presenza dei genitori convocati, deliberazione del Consiglio nella sola componente docenti, comunicazione dei provvedimenti alla famiglia entro 3 giorni
Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni	Convocazione straordinaria del Consiglio d’Istituto, avviso ai genitori con esposizione delle ragioni della convocazione, acquisizione di eventuali memorie scritte, riunione del Consiglio e discussione in presenza dei genitori convocati, deliberazione del Consiglio d’Istituto senza la presenza dei genitori convocati, comunicazione dei

	provvedimenti alla famiglia entro 5 giorni
Sospensione fino al termine delle lezioni Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di Stato	Convocazione straordinaria del Consiglio d'Istituto, avviso ai genitori con esposizione delle ragioni della convocazione, acquisizione di eventuali memorie scritte, riunione del Consiglio e discussione in presenza dei genitori convocati, deliberazione del Consiglio d'Istituto senza la presenza dei genitori convocati, comunicazione dei provvedimenti alla famiglia entro 5 giorni

Regolamento d'Istituto - ALLEGATO 3

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Articolo 27 Regolamento

Il voto nel comportamento è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli indicatori descritti nella tabella che segue per ogni fascia di valutazione.

Gli indicatori non vanno applicati in modo automatico né devono necessariamente concorrere tutti contemporaneamente in quanto la valutazione tiene conto complessivamente dell'insieme dei comportamenti, dai quali si desume il livello di maturazione raggiunto nel rispetto delle regole e nell'esercizio autonomo e responsabile dei diritti e doveri dello studente (art. 27 del Regolamento).

VOTO	INDICATORI	
10	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha tenuto un comportamento eccellente, per rispetto del Regolamento scolastico, responsabilità e correttezza ● Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto valorizzando le proprie capacità ● Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento esemplare e trainante del gruppo classe <p>Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese</p>	Area dell'eccellenza
9	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile ● Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni ● Ha mostrato puntualità e assiduità nella frequenza ● Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità scolastica ● Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d'Istituto con esiti lusinghieri 	
8	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile ● Ha frequentato le lezioni in modo regolare ● Ha partecipato con impegno alle attività del gruppo classe ● Ha partecipato responsabilmente alle attività extra-scolastiche d'Istituto 	

7	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha commesso qualche violazione del Regolamento riportando alcune note sul registro e alcune ammonizioni ● Ha fatto registrare assenze ingiustificate e ritardi ripetuti; ha partecipato alle assenze arbitrarie di massa ● Ha assunto comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale ATA ● Si è allontanato qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione ● Ha partecipato con discontinuità/non ha partecipato alle attività della classe 	
6	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha violato spesso il Regolamento d'Istituto riportando diversi provvedimenti disciplinari ● Ha trasgredito le norme antifumo ● Ha spesso mancato di rispetto ai compagni e/o al personale della scuola ● Ha disturbato le attività didattiche ● Ha tenuto un comportamento scorretto durante uscite didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione ● È stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni 	
da 5 a 1	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha commesso reati violando la dignità ed il rispetto della persona umana ● Ha commesso reati che hanno determinato una reale situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ● Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabili, compresa l'occupazione non autorizzata degli spazi pubblici ● Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle attrezzature scolastiche ● È stato sospeso con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni 	Non si è ammessi alla classe successiva e all'Esame di Stato